



# COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 16 del 11.07.2008

**OGGETTO: Regolamento sugli usi civici : Approvazione**

L'anno duemilaotto il giorno undici del mese di luglio alle ore 18,30 nella Casa Municipale a seguito di invito diramato dal Sindaco dott. Pasquale Via si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il dott. Via Pasquale - Sindaco

Fatto l'appello nominale risultano presenti i sigg.

		Presenti	Assenti
1)	Pasquale VIA Sindaco	X	
2)	Nicola PARISI	X	
3)	Alfonso AMATO	X	
4)	Giovanni SACCO	X	
5)	Giuseppe Diego BASTA	X	
6)	Francesco FARAO		X
7)	Maria Antonietta BOFFA	X	
8)	Carmine POETA	X	
9)	Domenico SENATORE	X	
10)	Gerarda SALIMBENE	X	
11)	Luciano VOLPE	X	
12)	Domenico MURANO	X	
13)	Francesco FERNICOLA	X	
14)	Gregorio GRIPPO	X	
15)	Pasquale RUSSO	X	
16)	Gaetano DEL CHIERICO	X	
17)	Gregorio FISCINA		X
Totale		15	2

Assiste il Segretario Comunale Capo, dott.ssa Livia Lardo

**IL PRESIDENTE**

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Vista la proposta di deliberazione del Presidente - Sindaco

## RELAZIONA IL SIDACO

Interviene il Consigliere Grippo il quale afferma che di fronte a questo annoso problema della regolamentazione degli usi Civici, era necessario coinvolgere anche un rappresentante della minoranza. L'argomento merita di essere maggiormente approfondito per cui propone il rinvio.

Interviene il Consigliere Parisi il quale afferma la necessità di approvare il Regolamento sugli Usi Civici in quanto in tal modo si definisce una situazione che da anni ci portiamo dietro e che bisogna regolamentare e definire mediante l'affrancazione dei terreni da parte degli interessati e che ora è possibile anche grazie al lavoro dei due tecnici nominati dalla regione il cui lavoro certamente non è stato facile.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che occorre disciplinare l'esercizio dei diritti di uso civico sul demanio esistente all'interno del territorio comunale, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti;

**VISTA** la Legge 16 giugno 1927 N. 1766 di riordinamento degli Usi Civici;

**VISTO** l'art. 43 del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332 in merito all'obbligo di adozione, da parte dei Comuni, di Regolamenti di Uso Civico ed alla relativa approvazione da parte della Regione;

**VISTA** la Legge Regionale 17 marzo 1981 n. 11;

**VISTA** La Legge 8 agosto 1985 n. 431 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** altresì il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 156 recante disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;

**RAVVISATA** la necessità di disciplinare l'esercizio dei diritti di uso civico sul demanio esistente;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**CON** voti favorevoli 11 – astenuti 4 (Fericola, Grippo, Russo e Del Chierico);

## DELIBERA

- Di approvare, come approva, il Regolamento Usi Civici, composto da n. 44 articoli, nel testo allegato alla presente che forma parte integrante e sostanziale.
- Dare atto che detto regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della regione Campania;
- Trasmettere la presente delibera, ai termini degli artt. 64 e segg. Del DPR 24 luglio 1977 n. 616, alla Regione Campania ai fini dell'approvazione.

**COMUNE DI BUCCINO**  
*Provincia di Salerno*



**REGOLAMENTO USI CIVICI**

**L. 16 GIUGNO 1927, N. 1766**

**R.D. 26.02.1928, N. 332.**

**L.R. 17 MARZO 1981, N. 11**

**L. 08 AGOSTO 1985, N. 431 e ss.mm.ii.**

**D. LGS. 03 APRILE 2006, N. 156**

## TITOLO I

### UTENTI E BENI D'USO CIVICO

#### *Art. 1 – Disciplina*

1. Il presente regolamento disciplina il diritto di uso civico sul territorio rientrante nel Comune di Buccino, provincia di Salerno.
2. Esso si iscrive nella normativa sancita nella L.R. 17.03.1981, n. 11; nella L.R. 07.05.1996, n. 11; nella L. 16.06.1927, n. 1766 nonché nel Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 26.02.1928, n. 332.

#### *Art. 2 – Competenza territoriale*

1. I soggetti di cui al successivo art. 3, nel rispetto delle leggi nazionali e della Regione Campania, sono titolari ed esercitano i diritti di uso civico sui demani liberi che ne sono gravati così come individuati nei decreti commissariali di assegnazione a categoria del 22 dicembre 1938, 25 maggio 1942 e 26 gennaio 1948, riportati nella tabella seguente e distinti in:

Categoria "A" – terreni convenientemente utilizzabili a bosco e pascolo permanente  
Categoria "B" – terreni convenientemente utilizzabili a cultura agraria

2. All'allegato "A" del presente Regolamento sono riportati i Decreti Commissariali, nell'allegato "B" sono indicati in forma prospettica i dati catastali dei terreni del Comune di Buccino assoggettati ad uso civico.
3. Nelle aree protette del territorio comunale il diritto di uso civico può essere esercitato sempre che non contrasti con le specifiche norme di salvaguardia.

#### *Art. 3 – Titolarità*

1. All'esercizio degli Usi civici del Comune di Buccino hanno diritto, esclusivamente, i cittadini naturali residenti stabilmente nel Comune di Buccino, fatte salve apposite autorizzazioni rilasciate dal Sindaco.

#### *Art. 4 – Tipologia degli usi civici*

1. Gli Usi civici che possono esercitarsi nel territorio del Comune di Buccino sono:
  - a) il legnatico;
  - b) il pascolo permanente;
  - c) la coltura agraria;
  - d) la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche.
2. Quando le rendite delle terre non sono sufficienti al pagamento delle imposte su di esse gravanti ed alle spese necessarie per la loro amministrazione e sorveglianza, l'amministrazione comunale, previa delibera, può imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti.
3. I proventi derivanti a qualsiasi titolo dalla vendita dei prodotti dei terreni degli Usi civici, ivi comprese le erbe e la legna eccedente gli usi, alla luce dell'art. 8 della L.R. 17.03.1981, n. 11 e dell'art. 46 del R.D. 26.02.1928, n. 332 devono essere destinati al miglioramento ed alle trasformazioni fondiari e colturali, nonché al sostegno delle attività agro – industriali delle imprese cooperative eventualmente costituite.

#### *Art. 5 – Nuove forme di gestione degli Usi civici*

1. Gli Usi civici possono essere esercitati, oltre che dai cittadini naturali residenti, anche da associazioni di abitanti provvisti di requisiti di professionalità (coltivatori, mezzadri, affittuari, contadini limitrofi, braccianti, pastori, giovani naturali interessati allo sviluppo dell'agricoltura, anche alla luce dei programmi europei), costituiti in cooperative legalmente riconosciute, basate su rigorosi criteri economici ed ambientali, secondo le norme stabilite dalla L.R. 17.03.1981, n. 11; dalla L.R. 07.05.1996, n. 11 previa autorizzazione regionale al mutamento di destinazione per concessione in uso temporaneo.
2. L'amministrazione diventa socio dell'impresa cooperativa conferendo come sua quota capitale le terre demaniali ritenute idonee, con l'obbligo di reinvestire nell'azienda o in opere di miglioramento della zona, la quota di utili e mezzi ad essa spettante.
3. Il Consiglio di Amministrazione dell'azienda cooperativa è composto dai rappresentanti dei vari Enti territoriali e pubblici coinvolti nel progetto di impresa, lasciando il massimo spazio all'autogestione dell'azienda da parte dei produttori.
4. Le modalità di raccolta e di esercizio degli Usi civici da parte dell'impresa cooperativa sono determinati annualmente dall'Amministrazione comunale.

## **TITOLO II**

### **USO CIVICO DEL LEGNATICO**

#### *Art. 6 – Raccolta della legna*

1. L'uso civico del legnativo s'intende esteso a quella parte del territorio comunale assegnata alla categoria "A" dei decreti già richiamati, in virtù dell'art. 11 della L. 16.06.1927, n. 1766.
2. La raccolta della legna secca e del morto giacente a terra ritraibile dalle ramaglie, dal frascame, dai residui dei tagli e dalla chioma degli alberi abbattuti da intemperie ed idonea solo a legna, è libera a tutti i cittadini aventi diritto di uso civico, nei limiti dei bisogni delle rispettive famiglie.
3. S'intende per morto il legname giacente a terra privo di qualsiasi legame con la ceppaia e le radici.
4. L'utilizzo della chioma di alberi abbattuti da intemperie e la raccolta di qualsiasi altro legname giacente a terra ma verde, nonché dei tronchi degli alberi siano essi verdi o secchi ma in ogni modo morti, deve essere autorizzata dall'amministrazione comunale previo accertamento e marchiatura dell'ente.
5. E' vietato lo sradicamento di ceppaie, anche se sono secche e marcite e l'utilizzo di alberi e legname abbattuti dolosamente anche quando tale materiale fosse secco o addirittura in fase di decomposizione, fatta eccezione per i piccoli quantitativi autorizzati dall'amministrazione.
6. Il legname prelevato sulla base delle autorizzazioni previste dal presente articolo, andrà quantificato a cura del Comando di Polizia Municipale del Comune di Buccino o dal personale dell'amministrazione comunale.
7. E' vietato il commercio, nonché l'esportazione fuori dal Comune di Buccino della legna raccolta ed ottenuta sulla base del diritto di uso civico.

#### *Art. 7 – Deroga nella raccolta della legna*

1. In deroga al precedente art. 6 l'amministrazione comunale può autorizzare i cittadini inclusi nell'art. 3, che non abbiano un reddito sufficiente al sostentamento delle proprie famiglie e prive di qualsiasi lavoro o attività individuale, a raccogliere legna in misura maggiore del bisogno e a venderla ai cittadini residenti nel Comune, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 46 del R.D. 26.02.1928, n. 332.

2. Nel concedere le autorizzazioni previste dal presente articolo l'amministrazione stabilisce anche la quantità massima e le modalità del prelievo.

#### *Art. 8 – Legna da lavoro*

1. Ai cittadini aventi diritto di legnatico può autorizzarsi, gratuitamente, nei limiti degli effettivi bisogni e previo parere dell'autorità forestale competente la concessione di legname per attrezzi agricoli artigianali nonché il legname occorrente alla costruzione di piccole capanne e alla chiusura di mandrie ad allevatori purchè abbiano provveduto agli adempimenti di cui al successivo art. 14.

#### *Art. 9 – Norma di rinvio*

1. Per tutte le norme relative al legnatico non espressamente citate nel presente Regolamento s'intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nella L. 08.08.1985, n. 431 e ss.mm.ii. compreso, da ultimo, quanto disposto con il D. Lgs. 03.04.2006, n. 156; nella L.R. 17.03.1981, n. 11; nelle "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale", allegato C) della L.R. 07.05.1996, n. 11 come modificato dal D. Lgs. 16.06.2003, n. 387 (pubblicato sulla G.U. 31.01.2004, n. 25 Suppl. Ord.).

### **TITOLO III**

#### **USO CIVICO DEL PASCOLO PERMANENTE**

#### *Art. 10 – Osservanza di leggi, regolamenti e prescrizioni*

1. Nelle more dell'approvazione del Piano Economico dei beni silvo-pastorali del Comune di cui all'art.10 della L.R. 07.05.1996, n. 11, l'esercizio del pascolo è soggetto all'osservanza delle disposizioni contenute nelle "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale", allegato C) della L.R. 07.05.1996, n. 11 come modificato dal D. Lgs. 16.06.2003, n. 387 (pubblicato sulla G.U. 31.01.2004, n. 25 Suppl. Ord.).

#### *Art. 11 – Esercizio del pascolo*

1. L'esercizio del pascolo permanente s'intende esteso a quella parte del territorio comunale assegnata alla categoria "A" dai decreti già richiamati, in virtù dell'art. 11 della L. 16.06.1927, n. 1766.
2. L'esercizio del pascolo, tramite licenza, è soggetto all'osservanza delle disposizioni contenute nelle vigenti "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale" allegato C) della L.R. 07.05.1996, n. 11 come modificato dal D. Lgs. 16.06.2003, n. 387 (pubblicato sulla G.U. 31.01.2004, n. 25 Suppl. Ord.) artt. 45 e 46.

#### *Art. 12 – Divieto di pascolo*

1. Il pascolo è vietato sulle aree destinate a coltura agraria, salvo che le stesse non siano da tempo incolte o non siano oggetto di validi progetti di produzione e di sviluppo; sulle aree sdemanializzate o mutate di destinazione con decreti di Giunta Regionale; su tutte le aree attraversate in precedenza da incendi e per un periodo non inferiore ad anni cinque, salvo ulteriore divieto dell'autorità forestale; limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco il divieto vige per dieci anni (art.10, comma 1, della L. 21.11.2000, n. 353); sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento per la durata indicata dall'autorità forestale; su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti da leggi statali o regionali.

### *Art. 13 – Compiti della Commissione Pascoli*

1. La Commissione pascoli, avrà i seguenti compiti:
  - a) stabilire ogni anno, entro il 31 marzo, i comparti pascolavi da assegnare agli aventi diritto di cui all'art. 3 per il completo soddisfacimento dei loro bisogni d'uso civico, nonché destinare a riposo periodico i comparti pascolativi che hanno bisogno di ricostruzione o di lavori di miglioramento;
  - b) stabilire ogni anno le modalità per l'utilizzazione dei pascoli, in particolare, per ogni comparto il carico (specie e numero degli animali da immettere) e la durata del pascolo;
  - c) i pascoli da destinare, in caso d'esuberanza, all'affitto;
  - d) giudicare, per quanto di sua competenza, sulle infrazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

### *Art. 14 – Licenza di pascolo e tipo di fida*

1. E' ammesso l'uso dei pascoli in rapporto precario di fida. La fida è pagata dagli aventi diritto cui è riconosciuta licenza di pascolo, in anticipo entro il 31 marzo e con diritto di revoca entro il 30 aprile.
2. La fida stabilita a norma del presente articolo, nel rispetto dell'art. 46 del R.D. 26.02.1928, n. 332 deve essere considerata a solo titolo di anticipo. A fine annata agraria, sulla scorta delle spese di gestione necessarie per l'amministrazione e la sorveglianza delle aree destinate a pascolo, si effettuerà il conguaglio che sarà pagato dagli allevatori in rapporto ai capi posseduti. Applicando ai soli fini della determinazione del carico e delle relative penalità, le seguenti equivalenze:
  - a) 1 capo bovino adulto = 1,67 capi bovini di 1 anno = 1,25 capi bovini di 2 anni = 6,67 capi ovini adulti;
  - b) 1 capo ovino adulto = 2 capi ovini di 1 anno;
  - c) 1 capo caprino adulto = 2 capi caprini di 1 anno;
  - d) 1 capo di equino adulto = 1,67 capi equini di 1 anno.

### *Art. 15 – Tipologia capi di bestiame*

1. Gli animali che possono immettersi al pascolo sulle superfici autorizzate sono esclusivamente:
  - a) i bovini in genere;
  - b) gli equini in genere;
  - c) gli ovini ed i caprini;questi ultimi nei siti indicati ed autorizzati in ogni caso ad una distanza non inferiore a metri 500 da insediamenti abitativi e da corsi d'acqua. Il pascolo delle capre nei boschi è vietato.

### *Art. 16 – Fida altrui*

1. E' proibito agli aventi diritto di immettere nei propri allevamenti animali appartenenti a proprietari diversi da quelli di cui all'art.3 del presente regolamento.
2. I cittadini che fidassero falsamente sotto il proprio nome pagheranno, a titolo di penale, il quadruplo della fida stabilita, salvo sempre l'immediata espulsione degli animali stessi dal demanio ed il divieto di fida propria per anni due.

### *Art. 17 – Custodia del bestiame*

1. E' vietato ai custodi di qualsiasi specie di animali, durante il pascolo, di essere in possesso di scuri ed altri attrezzi atti a tagliare e danneggiare, così come asportare dai pascoli fieno, erba, strame, letame e legna secca.
2. Non potrà essere rilasciata licenza di pascolo a chi avrà riportato condanna definitiva per incendi di boschi o cespugliati.
3. La custodia del bestiame deve essere affidata a persone di età superiore a 15 anni nella proporzione di almeno un custode ogni 50 capi di bestiame bovino o equino, per ogni 60 capi di bestiame caprino, per ogni 100 di bestiame ovino.

### *Art. 18 – Prescrizioni per la fida*

1. I cittadini che intendono condurre al pascolo i propri animali nei terreni demaniali destinati a pascolo devono:
  - a) dichiarare in forma scritta, in anticipo, all'ufficio addetto dell'amministrazione comunale le specie ed il numero di animali;
  - b) esibire il certificato sanitario veterinario del luogo di provenienza, attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna;
  - c) aver marchiato il bestiame grosso e quello piccolo dichiarandone le iniziali e i colori;
  - d) aver pagato la fida stabilita per l'anno in corso;
  - e) dichiarare di pagare l'eventuale conguaglio della fida prima dell'inizio dell'esercizio dell'anno successivo.

### *Art. 19 – Produttività dei pascoli*

1. Allo scopo di tutelare la produttività dei pascoli, l'ingresso sui territori demaniali è autorizzato in conformità alle prescrizioni di massima e polizia forestale vigenti in provincia di Salerno.
2. Tali termini potranno eccezionalmente essere modificati dall'Amministrazione comunale secondo l'andamento stagionale e della configurazione dei terreni.

### *Art. 20 – Carico e durata del pascolo*

1. L'Amministrazione comunale previa delibera, determina ogni anno il carico del bestiame, specie e numero degli animali da immettere, e la durata del pascolo, compatibile con le aree assegnate, fatte salve quelle destinate per il turno triennale di riposo o lavori di miglioramento, dividendo le stesse in due categorie: quelle sulle quali dovrà esercitarsi il solo pascolo per il bestiame grosso e quelle sulle quali dovrà esercitarsi il solo pascolo per bestiame piccolo.
2. Oltre la data prestabilita per la fida gli allevatori hanno l'obbligo di portare fuori dai terreni demaniali interessati tutti gli animali. I terreni demaniali interessati, salva diversa disposizione, sono lasciati a riposare, di norma, per il periodo invernale.

### *Art. 21 – Tassa fida pascolo*

1. La fida è fissata dall'Amministrazione comunale almeno sei mesi prima dell'immissione del bestiame nelle aree di pascolo e si provvede all'aggiornamento, entro gli stessi termini, sulla base dei dati inflattivi ISTAT dell'anno precedente e sulla scorta di ordinaria e straordinaria amministrazione effettivamente sostenute sulle aree di pascolo nel rispetto dei richiamati limiti previsti dall'art.46 del R.D. 26.02.1928, n. 332. Essa sarà pagata anticipatamente ed in ogni caso prima dell'ingresso sui luoghi di pascolo, come previsto dall'art. 14 del presente regolamento.

2. Detratte le spese necessarie per la gestione e sorveglianza delle aree di pascolo, le eventuali somme ricevute dalla fida pascolo saranno reinvestite dall'Amministrazione comunale per il miglioramento dei beni di uso civico.
3. L'allevatore che non ha saldato i conguagli di fida per l'anno in corso, non ha diritto all'ingresso nelle terre demaniali per gli anni successivi. Saranno applicati, inoltre, gli interessi di mora per i ritardati pagamenti che devono essere effettuati entro i termini stabiliti dal primo comma del precedente art. 11.

#### *Art. 22 – Eventuale graduatoria fida*

1. Nella necessità di una graduatoria per l'assegnazione della fida costituiranno titoli preferenziali:
  - a) la buona condotta morale e civile;
  - b) l'essere capo famiglia;
  - c) l'essere allevatore a titolo principale.

#### *Art. 23 – Norma di rinvio*

1. Per tutte le norme relative al pascolo non espressamente citate nel presente Regolamento s'intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nella L. 08.08.1985, n. 431 e ss.mm.ii. compreso, da ultimo quanto disposto con il D. Lgs. 03.04.2006, n. 156; nella L.R. 17.30.1981, n. 11 e nelle "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale" allegato C) della L.R. 07.05.1996, n. 11 come modificato dal D. Lgs. 16.06.2003, n. 387 (pubblicato sulla G.U. 31.01.2004, n. 25 Suppl. Ord.).

### **TITOLO IV**

#### **COLTURA AGRARIA**

##### *Art. 24 – Coltivazione delle terre*

1. Ogni cittadino può fare richiesta di coltivare a titolo novennale rinnovabile o enfiteusi per propri usi familiari e con l'obbligo delle migliorie, pagando un canone annuo, determinato dagli uffici preposti, il canone verrà aggiornato periodicamente dalla Amministrazione.
2. I requisiti richiesti per ottenere la concessione sono individuati dal fatto che i terreni occupati siano effettivamente realizzate delle migliorie, che il concessionario sia agricoltore e residente nel Comune di Buccino.
3. Sono esenti dalla ripartizione quei terreni pervenuti in uso civico dal Comune di Buccino sui quali sono già avvenute occupazioni da almeno 10 anni purchè gli occupatori abbiano fatto domanda di concessione, dimostrino di aver pagato il canone annuale e di aver apportato delle migliorie sostanziali.
4. Sono, altresì, escluse dalla ripartizione le terre proposte per la legittimazione, come riportate negli appositi elenchi predisposti dai periti istruttori, a seguito della verifica demaniale da parte della Regione Campania;
5. Nel caso in cui l'estensione delle terre da ripartire non risulta sufficiente per soddisfare tutte le domande delle famiglie che vi hanno diritto si provvede all'assegnazione mediante sorteggio in seduta pubblica.
6. Nel caso di morte del concessionario la quota passerà agli eredi legittimi e fra essi a colui che compri la sua qualità di capo famiglia secondo le prescrizioni di legge e dell'art.51 del R.D. 26.02.1928, n. 332 purchè non abbia nessuna altra quota assegnata e purchè esista l'unità familiare come è costituita al momento della successione.

7. Nel caso in cui al concessionario vengano a mancare i requisiti di ordine fisico o di altro tipo subentra allo stesso l'erede legittimo così come individuato al precedente comma 6.
8. Nel caso in cui il Comune di Buccino riscontri occupatori abusivi sui terreni di categoria "B" chiederà verifica demaniale all'Ufficio "Usi Civici" della Regione Campania.

#### *Art. 25 – Divieto di coltivazione*

1. E' vietata la coltivazione delle terre quando:
  - a) anche se destinate all'uso agricolo sia intervenuto divieto o vincolo forestale a scopo di difesa idrogeologica del suolo;
  - b) sia intervenuto provvedimento di sdemanializzazione o di mutamento di destinazione;
  - c) trattasi di terreni o superfici di strade comunali o tratturi demaniali, anche se non più utilizzati dovendosi tutelare il civico diritto di percorribilità;
  - d) siano state notoriamente programmate dall'Amministrazione per la realizzazione di opere di pubblico interesse.

#### *Art. 26 – Superfici coltivabili*

1. La superficie coltivabile è limitata allo stretto fabbisogno familiare ed è determinata dalla Amministrazione, previa delibera, all'atto della richiesta.
2. La coltivazione deve essere effettuata direttamente dal richiedente e dalla sua famiglia mentre resta vietato l'affidamento, a qualsiasi titolo, della lavorazione a terzi.
3. Il terreno coltivato può essere recintato.

#### *Art. 27 – Canone annuale*

1. L'amministrazione comunale, nel disciplinare la coltivazione, con preferenza nella assegnazione per le famiglie meno abbienti, purchè diano atto di trarne la maggiore utilità, fissa il canone annuale sulla base del prezzo dell'unità fondiaria realizzabile in libera contrattazione ex art. 20 Legge 16.06.1927, n. 1766 ispirandosi ai criteri di favorire le coltivazioni per il contributo che dà la mano dell'uomo alla produzione e alla difesa dell'ambiente, nel rispetto dei limiti rispetto dei limiti stabiliti dagli artt. 42 e segg. del R.D. 26.02.1928, n. 332 .
2. Il canone è aggiornato periodicamente dall'Amministrazione in base ai dati inflattivi ed alle spese ordinarie e straordinarie effettivamente sostenute sulle aree destinate alla coltivazione.
3. Gli inadempienti al pagamento del canone annuale perdono diritto alla concessione in enfiteusi dei terreni demaniali.
4. Ogni due anni l'Amministrazione provvede alla revisione delle concessioni assegnate e valuta obiettivamente le eventuali variazioni da apportare.
5. Gli occupatori dei terreni per i quali sia intervenuto il decreto di legittimazione ovvero ricompresi nell'elenco, redatto dai periti istruttori, in corso di legittimazione, possono chiedere l'affrancazione dei terreni legittimati presentando apposita richiesta al Comune di Buccino.
6. Le istanze devono essere corredate del Decreto di legittimazione e dell'esatta individuazione catastale relativa al terreno occupato per cui si chiede l'affrancazione.

## TITOLO V

### USO CIVICO DELLA FLORA SPONTANEA E PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO, PIANTE OFFICINALI ED AROMATICHE.

#### *Art. 28 – Finalità*

1. Il Comune disciplina con il presente Regolamento la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nel suo territorio, allo scopo di salvaguardare l'ambiente naturale e per tutelare l'interesse della popolazione locale.

#### *Art. 29 – Divieti di raccolta*

1. Nel demanio comunale è vietata la raccolta di esemplari appartenenti alla flora spontanea protetta, in qualsiasi stadio di vegetazione, e nella loro integrità (radici, fusti, fiori, frutti e semi) con esclusione delle attività di sfalcio e di quelli attinenti alle superfici agricole messe a coltura. E' vietata altresì la raccolta dello strame nelle zone boscate.
2. Su motivata richiesta, e su parere dell'Autorità Forestale, possono essere concessi dei permessi di raccolta per scopi scientifici, didattici o conoscitivi, esclusivamente ad Enti con finalità di ricerca.
3. Nelle aree percorse dal fuoco è vietata la raccolta degli asparagi per un anno art. 8, comma 1 e 2, dell'Allegato C della L.R. 07.05.1996, n. 11 come modificato dal D. Lgs. 16.06.2003, n. 387 (pubblicato sulla G.U. 31.01.2004, n. 25 Suppl. Ord.);
4. Nei boschi danneggiati o distrutti da incendio è vietata la coltura agraria e la raccolta dei prodotti del sottobosco art. 8, comma 2, dell'Allegato C) della L.R. 07.05.1996, n. 11 come modificato dal D. Lgs. 16.06.2003, n. 387 (pubblicato sulla G.U. 31.01.2004, n. 25 Suppl. Ord.).

#### *Art. 30 – Prodotti secondari*

1. Sono considerati prodotti secondari del bosco, e quindi soggetti a regime di deroga rispetto ai dettami dell'art. 28:
  - a) funghi epigei o ipogei, siano o no essi commestibili;
  - b) fragole;
  - c) muschi;
  - d) lamponi;
  - e) mirtilli;
  - f) more di rovo;
  - g) asparagi;
  - h) semi di piante forestali;
  - i) vischio;
  - j) origano.

#### *Art. 31 – Soggetti ammessi alla raccolta*

1. L'estrazione e la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nei terreni demaniali del Comune di Buccino può essere effettuata solamente dai cittadini residenti, nativi ed affini i quali risultino titolari di godimento dei beni demaniali soggetti all'esercizio dell'uso civico.

*Art. 32 – Raccolta dei prodotti secondari del bosco subordinata ad autorizzazione*

1. Per gli effetti del presente articolo è vietata la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali aromatiche e dello strame ai cittadini non appartenenti alle categorie di cittadini di cui al precedente articolo.
2. Per consentire l'estrazione e la raccolta anche altre persone fisiche non residenti, previo rilascio di un permesso a pagamento, viene istituito un apposito tesserino come specificato nel seguente articolo. I proventi derivanti da tali permessi saranno destinati al servizio di vigilanza e ad opere di miglioramento.
3. Per quanto riguarda le quantità concesse e le relative tariffe dei permessi si farà riferimento al Regolamento per la tutela delle zone boschive e forestali da adottare dal Comune di Buccino.

*Art. 33 – Tesserini e loro validità*

1. Per consentire l'estrazione e la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche sull'intero territorio comunale, secondo le norme dettate dal presente regolamento e dalle leggi nazionali e regionali che trattano le materie anche ai cittadini non residenti viene istituito un tesserino di diversa durata nell'anno, rilasciato dall'Amministrazione Comunale.
2. Il tesserino potrà essere: Annuale, Semestrale e Trimestrale.
3. Per il rilascio di tale tesserino ai non residenti, l'interessato dovrà produrre, allegati alla richiesta:
  - a) n.1 fotografia formato tessera;
  - b) un documento valido di identità personale;
  - c) una marca da bollo di valore corrente;
  - d) la ricevuta del versamento di € 15,00 una tantum a titolo di rimborso spese effettuato sul conto corrente postale intestato al comune di Buccino – Servizio Tesoreria.
4. Il tesserino, che può essere rilasciato a persone che abbiano compiuto 14 anni di età, ha una validità di sei anni e può essere rinnovato.
5. Il numero massimo dei tesserini da rilasciare viene stabilito in duecento per l'anno corrente; tale limite può essere variato per gli anni successivi con deliberazione della Giunta Comunale sia sulla base della superficie disponibile alla raccolta che in rapporto al numero dei raccoglitori sul territorio.
6. La raccolta potrà essere effettuata nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti, dai cittadini non residenti che abbiano ottenuto il permesso con le seguenti modalità e caratteristiche:
  - a) contributo per l'autorizzazione annuale: € 150,00 (centocinquanta/00);
  - b) contributo per l'autorizzazione semestrale: € 100,00 (cento/00);
  - c) contributo per l'autorizzazione trimestrale: € 60,00 (sessanta/00);
  - d) validità territoriale: intero territorio del Comune;
  - e) giorni di raccolta: martedì, sabato e domenica più le eventuali festività infrasettimanali.
7. Il versamento del costo dell'autorizzazione dovrà essere effettuato a seconda della durata (Annuale, Semestrale, Trimestrale) sul Conto Corrente Postale intestato al comune di Buccino – Servizio Tesoreria.
8. La raccolta è vietata a tutti durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.
9. Il titolare di tesserino è tenuto ad esibire a chi esercita l'attività di vigilanza assieme al tesserino medesimo, la ricevuta del versamento sul conto corrente postale intestato al Comune di Buccino – servizio Tesoreria comprovante l'avvenuto pagamento del contributo annuale.

#### *Art. 34 – Turnazione della raccolta*

1. Per limitare i danni dovuti ad una continua e progressiva degradazione del territorio comunale in genere, e delle aree boscate in particolare, il Comune, potrà con apposita ordinanza del Sindaco, stabilire opportune turnazioni per la raccolta dei prodotti considerati nel presente regolamento, secondo i suggerimenti tecnici forniti dall'Autorità Forestale.
2. Il Sindaco, inoltre, con propria ordinanza potrà vietare la raccolta in quelle zone boscate o nei prati e pascoli permanenti la cui produttività è stata compromessa da avverse condizioni dell'andamento stagionale, biologico o fisico-chimico, sulla base di apposite segnalazioni dell'Autorità forestale.

#### *Art. 35 – Limiti di raccolta*

1. I cittadini residenti, nativi ed affini i quali risultano titolari di godimento dei beni demaniali soggetti all'esercizio dell'uso civico nel Comune di Buccino, potranno raccogliere, quotidianamente, i prodotti secondari del bosco nei limiti fissati dall'art. 1021 del Codice Civile e comunque non superiore ai seguenti valori:

a) funghi epigei anche non commestibili	Kg. 3.00 (chilogrammi tre);
b) funghi ipogei (tartufi)	Kg. 1.00 (chilogrammi uno);
c) fragole	Kg. 1.00 (chilogrammi uno) art. 5; comma 1 - lettera a), della L.R. 25.11.1994, n. 40;
d) muschi	Kg. 3.00 (chilogrammi tre);
e) lamponi	Kg. 0.50 (grammi cinquecento);
f) mirtilli	Kg. 1.50 (chilogrammi uno e mezzo);
g) more di rovo	Kg. 1.50 (chilogrammi uno e mezzo);
h) asparagi	Kg. 1.00 (chilogrammi uno) art. 5, comma 1 - lettera b), della L.R. 25.11.1994, n. 40;
i) semi di piante forestali	Kg. 50.00 (chilogrammi cinquanta);
j) vischio	un solo ramo fruttifero;
k) origano	50 aste floreali.

2. Ai cittadini non residenti, in possesso del tesserino e che abbiano effettuato il versamento autorizzativo, è consentita la raccolta delle stesse quantità solo nei giorni di cui all'art. 33 del presente regolamento.
3. Sono esclusi dai limiti sopra riportati i semi di castagne ed i semi di ghiande raccolti dai residenti, in quanto forniscono un reddito integrativo visto il loro uso nell'alimentazione del bestiame.
4. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare la raccolta dei semi in quelle zone ove, secondo il parere del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste, detta raccolta possa compromettere la rinnovazione del bosco.

#### *Art. 36 – Condizioni di raccolta*

1. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro-silvo-pastorale del Comune è necessario praticare la raccolta dei prodotti del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta. E' vietato, pertanto, estirpare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli, piante officinali o aromatiche o parti di loro.

2. E' vietata, altresì, la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante aromatiche ed officinali nelle aree rimboschite o soggette ad interventi selvicolturali per la durata di anni 3 (tre) dalla fine dei lavori. Nel caso particolare dei funghi, durante le operazioni di ricerca e di raccolta, dovranno essere adottati tutti quegli accorgimenti atti a non danneggiare i miceli fungini, lo strato umifero del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie fungine e per non compromettere i rapporti di simbiosi mutualistiche che si instaurano tra gli organi radicali delle piante e dei funghi.
3. Durante la raccolta dei funghi è fatto divieto assoluto:
  - a) strappare i corpi fruttiferi dei funghi dal suolo, essi devono essere separati dal micelio mediante leggera torsione o taglio alla base del gambo;
  - b) utilizzare falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi;
  - c) raccogliere o danneggiare i funghi non ritenuti commestibili;
  - d) porre i funghi raccolti in contenitori di materiale plastico, i quali impediscono la disseminazione delle spore fungine;
  - e) raccogliere o distruggere funghi in avanzato stato di maturazione perché utili per la propagazione della specie fungina;
  - f) calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta lo strato umifero o la cortina erbosa del terreno.

#### *Art. 37 – Segnaletica*

1. Il Comune di Buccino provvederà all'apposizione, nei punti principali di accesso alle zone demaniali ove normalmente si sviluppano i prodotti di cui al presente regolamento, di tabelle di divieto di raccolta.
2. La scritta da riportare nelle tabelle varierà da zona a zona e sarà riferita al prodotto o ai prodotti che sono oggetto di frequenti raccolte nell'ambito della zona stessa.

#### *Art. 38 – Norma di rinvio*

1. Per tutte le norme relative alla raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche non espressamente citate nel presente Regolamento s'intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nella L. 08.08.1985, n. 431 e ss.mm.ii. compreso, da ultimo quanto disposto con il D. Lgs. 03.04.2006, n. 156 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22.01.2004, n. 42, in relazione ai beni culturali"; nella L.R. 17.03.1981, n. 11 "Norme in materia di Usi civici"; nelle "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale" allegato C) della L.R. 07.05.1996, n. 11 "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 28.02.1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo" come modificato dal D. Lgs. 16.06.2003, n. 387 (pubblicato sulla G.U. 31.01.2004, n. 25 Suppl. Ord.); della L.R. 20.06.2006, n. 13 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni", delle quali occorre tener conto, in particolare, per le limitazioni, tempi e modalità di raccolta dei suddetti prodotti secondari del bosco; e della L.R. 24.07.2007, n. 8 "Disciplina della raccolta dei funghi epigei freschi e conservati – Approvazione indirizzi generali, Linee Guida e atto d'indirizzo".

## TITOLO VI

### SANZIONI

#### *Art. 39 – Vigilanza*

1. Il Comune organizza e coordina l'attività di vigilanza predisponendo uno specifico programma di attività.
2. Il controllo sull'osservanza del presente regolamento e l'accertamento delle violazioni relative sono affidate al personale dei Vigili Urbani del Comune di Buccino, al personale designato alla vigilanza dall'Amministrazione comunale, al personale del Comando Stazione Forestale ed al personale designato da Enti ed Associazioni che abbiano per fini istituzionali la protezione della natura.
3. La vigilanza è altresì esercitata dai dipendenti della Regione Campania, dal Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano ai quali il rispettivo ordinamento conferisce la qualifica di agente di polizia giudiziaria.

#### *Art. 40 – Tipologia sanzioni*

1. La violazione delle norme previste dal presente regolamento, se non comporta l'applicazione di sanzioni penali laddove disposte da leggi, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
  - a) la violazione delle norme di cui all'art. 6, comporta, oltre la confisca della legna, la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 600,00;
  - b) la violazione delle norme di cui all'art. 10 comporta la sanzione amministrativa corrispondente al quadruplo della fida. Sono fatte salve le sanzioni penali.
1. Le violazioni delle norme previste per la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali aromatiche e dello strame comportano le seguenti sanzioni:
  - a) esercizio della raccolta da parte di cittadino non residente senza autorizzazione valida: da € 150,00 ad € 450,00;
  - b) mancato porto di tesserino per i non residenti: da € 3,00 ad € 15,00;
  - c) uso di tesserino e/o autorizzazione altrui o contraffatta o alterata: da € 50,00 ad € 300,00 salve le sanzioni stabilite in materia dalle leggi penali per tutte le fattispecie ivi considerate;
  - d) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentite per persona, fino al 50% di eccedenza: da € 5,00 ad € 30,00;
  - e) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentite per persona, eccedenza superiore al 50%: da € 25,00 ad € 150,00.
2. Per le sanzioni non previste dal presente regolamento, salvo per i reati per i quali si procede alla denuncia all'autorità giudiziaria, si applicano le norme previste dalle leggi vigenti.

#### *Art. 41 – Procedure per l'irrogazione delle sanzioni amministrative*

1. Le sanzioni sono irrogate dall'ente competente per il territorio ove l'illecito è stato commesso.
2. Gli agenti che accertano le violazioni al presente regolamento procedono immediatamente alla contestazione dell'infrazione mediante verbale che è trasmesso in copia al Sindaco il quale, tramite gli uffici competenti, stabilisce l'entità della sanzione e ne ingiunge il pagamento ai trasgressori mediante versamento sul conto corrente intestato alla Amministrazione Comunale – Servizio Tesoreria. In caso di impossibilità di verbalizzazione scritta immediata l'amministrazione provvederà alla notifica di copia del verbale relativo ai sensi delle disposizioni vigenti.

3. Il compimento di qualunque illecito amministrativo comporta la confisca dei prodotti raccolti, fatta salva la possibilità di dimostrarne la legittima provenienza:
  - a) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona con eccedenza superiore al 50%;
  - b) violazione delle disposizioni relative alle modalità di raccolta stabilite nell'art. 36 del presente regolamento;
  - c) esercizio della raccolta nelle zone interdette.
4. In conformità a quanto prescritto dalla L. 24.11.1981, n. 689 la confisca si riferisce al prodotto della violazione, pertanto dovrà essere valutato caso per caso.
5. Nella fattispecie di raccolta eccedente il consentito, la confisca riguarderà solo l'eccedente, in caso invece di violazione alle altre disposizioni la confisca sarà su tutto il raccolto.
6. In ogni caso il confiscato viene distrutto in loco, ovvero consegnato ad enti ed Istituti di Beneficenza, per i funghi la consegna in beneficenza dovrà essere preceduta da controllo micologico.
7. Le procedure da adottare per la verbalizzazione delle infrazioni alle norme disciplinari del presente regolamento sono quelle previste dalla L. 24.11.1981, n. 689 e dalla L.R. 10.01.1983, n. 11.

#### *Art. 42 – Proventi delle sanzioni*

1. I proventi delle somme liberatorie e delle relative oblazioni o transazioni per contravvenzioni al presente regolamento sono devoluti alla cassa dell'Amministrazione comunale ed impiegate nel rispetto delle norme di cui all'art. 8 della L.R. 10.01.1983, n. 11.

### **TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### *Art. 43 – Modifiche*

1. Per la modifica del presente regolamento, nel rispetto delle leggi vigenti, è richiesta la maggioranza assoluta.

#### *Art. 44 – Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Regione Campania ai sensi degli artt. 64 e segg. del D.P.R. 24.07.1977, n. 616.

## INDICE

### TITOLO I

#### UTENTI E BENI D'USO CIVICO

Art. 1 - Disciplina .....	2
Art. 2 - Competenza territoriale .....	2
Art. 3 - Titolarità .....	2
Art. 4 - Tipologia degli usi civici .....	2
Art. 5 - Nuove forme di gestione degli usi civici .....	3

### TITOLO II

#### USO CIVICO DEL LEGNATICO

Art. 6 - Raccolta della legna .....	3
Art. 7 - Deroga nella raccolta della legna .....	3-4
Art. 8 - Legna da lavoro .....	4
Art. 9 - Norma di rinvio .....	4

### TITOLO III

#### USO CIVICO DEL PASCOLO PERMANENTE

Art. 10 - Osservanza di leggi, regolamenti e prescrizioni .....	4
Art. 11 - Esercizio del pascolo .....	4
Art. 12 - Divieto di pascolo .....	5
Art. 13 - Compiti della Commissione Pascoli .....	5
Art. 14 - Licenza di pascolo e tipo di fida .....	5
Art. 15 - Tipologia capi di bestiame .....	5
Art. 16 - Fida altrui .....	5
Art. 17 - Custodia del bestiame .....	6
Art. 18 - Prescrizioni per la fida .....	6
Art. 19 - Produttività dei pascoli .....	6
Art. 20 - Carico e durata del pascolo .....	6
Art. 21 - Tassa fida pascolo .....	6-7
Art. 22 - Eventuale graduatoria fida .....	7
Art. 23 - Norma di rinvio .....	7

### TITOLO IV

#### COLTURA AGRARIA

Art. 24 - Coltivazione delle terre .....	7-8
Art. 25 - Divieto di coltivazione .....	8
Art. 26 - Superfici coltivabili .....	8
Art. 27 - Canone annuale .....	8

### TITOLO V

#### USO CIVICO DELLA FLORA SPONTANEA E PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO, PIANTE OFFICINALI ED AROMATICHE

Art. 28 - Finalità .....	9
Art. 29 - Divieti di raccolta .....	9
Art. 30 - Prodotti secondari .....	9
Art. 31 - Soggetti ammessi alla raccolta .....	9
Art. 32 - Raccolta dei prodotti secondari del bosco subordinata ad autorizzazione .....	10
Art. 33 - Tesserini e loro validità .....	10
Art. 34 - Turnazione della raccolta .....	11
Art. 35 - Limiti di raccolta .....	11
Art. 36 - Condizioni di raccolta .....	11-12
Art. 37 - Segnaletica .....	12
Art. 38 - Norma di rinvio .....	12

### TITOLO VI

#### SANZIONI

Art. 39 - Vigilanza .....	13
Art. 40 - Tipologia sanzioni .....	13
Art. 41 - Procedure per l'irrogazione delle sanzioni amministrative .....	13-14
Art. 42 - Proventi delle sanzioni .....	14

### TITOLO VII

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 43 - Modifiche .....	14
Art. 44 - Entrata in vigore .....	14

**ALLEGATI: Allegato "A" : Decreti Commissariali ; Allegato "B": Dati catastali dei terreni di Buccino assoggettati ad uso civico**

IL R.COMMISSARIO

per la liquidazione degli usi civici in Napoli

\*\*\*\*\*

Visti gli atti relativi alla sistemazione dei demani di BUCCINO.

## R I T E N U T O

Che i vasti demani universali dell'antica università di Pulcino, dacchè in epoca remota S. Gregorio Magno, già casale della stessa, era assunto ad autonomia, erano divenuti promiscui tra il Comune di Buccino ed il nuovo costituito. Soltanto relativamente ai demani del piano, tale promiscuità era si sciolta pochi anni innanzi al sopravvenire delle leggi eversive della feudalità, e propriamente nel 1800, rimanendo assegnato a Buccino quello denominato il Lago interamente occupato da coloni perpetui che corrispondevano la resta del prodotto.

I demani montuosi erano al sopravvenire delle dette leggi ancora promiscui, e, relativamente agli stessi, tra le università ed il feudatario, pel diritto di terraggiare che costui esercitava pendeva innanzi agli antichi tribunali un giudizio, nel corso del quale, nel 1746, era stata eseguita ad opera del tavolario dell'Aquila perizia delle

che giusta analogo elenco formato dall'istruttore per il ing. Pierantoni ricadono in comprensorio di bonifica, si è richiesto per i provvedimenti di sua competenza S.E. il Sottosegretario alle Bonifiche.

Quanto agli ett. 678.42.86, fuori comprensorio di bonifica, ett. 672.81.17, giusta gli elementi non dubbi emergenti dalla relazione dell'istruttore, non sono suscettibili di altra destinazione che a bosco e pascolo permanente, e perciò, giusta l'analogha autorizzazione impartita dal Ministero con la nota 10 ottobre scorso n. 20197, sono da assegnare alla categoria A) delle terre indicate nell'art. 11 della legge 16 giugno 1927 n. 1766; i residui ett. 5.62.69 sono bensì di cultura agraria, ma non essendo per la loro eseguità ed ubicazione utilizzabili ai sensi di legge, sono da dichiararsi proponibili per l'alienazione giusta anche l'autorizzazione a tal riguardo impartita dal Ministero con la nota anzidetta.

Non essendovi altre operazioni da compiere per la sistemazione dei demani del Comune di Buccino, le medesime sono da dichiararsi chiuse.

Letti gli artt. 11 e 14 della legge 16/6/927 n. 1766 e 37 - 39 e 42 del reg. to 26/2/928 n. 332.

D E C R E T A

T) Assegnarsi alla categoria A) dei terreni indicati nello artt.11 della legge 16 giugno 1927 n.1766 perchè servano all'esercizio degli usi civici del pascolo e del legnare, ai quali le dichiara soggette; le seguenti terre del Comune di BUCCINO, fuori comprensorio di bonifica, per la complessiva estensione di ett.672.81.17 :

A) Demanio MELARA

ett.355.09.76 ricortato in catasto del Comune di Buccino al fol.1 part.1,2,3,4,5,6;7,8,9,10,11,12? 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 e 27.

B) demani COSTE DEI CORVI

ett.5.45.22 in catasto al fol.15 part.127,128,148,161 fog.16 part.141

C) demanio CORNITO

ett.24.01.95 in catasto al fol.17 part.44

D) demanio RAJE

ett.43.41.01 in catasto al fol.18 part 9 e 10

E) demanio PESCARA, S. MAURO, CAR

PENINO e SCIAMARRO

ett.114.11.74 in catasto al fol.23 part.1,2,3,31, 33, e 36 - fol.24 part.4,5,13,34,140,266,269 al fol.25 part.62,79,180 - fol.36 part.1 e 28

F) demanio CHIAIE e LUCITULLO

ett.77.76.94 in catasto fol.35 part.176- al fol.

36 n.38 e 29

G) demanio PESCARIA DELLA CONCA

ett.1.97.96 in catasto al fol.43 part.67-fol.44  
part.7 e 10

H) demanio LENTESCHE

ett.32.02.18 in catasto al fol.34 part.17,22,142  
157,190

I) demanio CANNE

ett.14.43.51 in catasto al fol.37 part.1,75,76

L) demanio S.NICOLA

ett.4.50.90 in catasto al fol.37 n.139 a 144,175  
e 176

2) dichiararsi proponibili per l'alienazione ett.  
5.61.69 del demanio S.NICOLA riportati in catasto  
a fol.37 parte della part.139-140 a 144, 175 e 176

3) Dichiarare la inesistenza di ulteriori operazioni  
demaniali a compiersi ai sensi di legge nel terri-  
torio comunale di Buccino ed ordina la chiusura  
delle operazioni demaniali e l'archiviazione degli  
att.

4) Il presente decreto sarà comunicato al detto  
Comune ed affisso all'albo pretorio comunale per  
trenta giorni consecutivi. Nel termine predetto  
potranno presentare opposizioni a questo Commis-  
sariato dal Comune e dai cittadini interessati nel

le forme stabilite dall'art.16 del reg.to approvato  
con R.D.26.2.928-n.332 in carta da bollo da lire  
otto.

Napoli: 22 dicembre 1938 XVII

IL R<sup>o</sup> COMMISSARIO AGGIUNTO

F.to Coppola

(1) per effetto del decreto Commissariale del 26  
gennaio 1948 le part.180-0fl.25 del Demanio Carpe  
nino di ett.5.00.00 passa dalla categ.A alla categ.

B;

Napoli 2 marzo 1940

IL SEGRETARIO

f.to Illeggibile

COMUNE DI BUCCINO

IL SOTTOSCRITTO

PODESTA' DEL COMUNE SUDETTO

CERTIFICA

Che il decreto di chiusura delle operazioni del de  
manio del Comune di Buccino del R.Commissario agli  
usi civici in Napoli del 22 dicembre 1938 XVII è  
stato pubblicato all'albo pretorio del Comune per  
la durata di giorni trenta e propriamente dal dì  
otto febbraio a tutto il 10 marzo 1939 XVII e che  
non pervennero a questo ufficio opposizioni.

Si rilasciano per uso amministrativo.

Buccino 10/3/1939 XVII

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Dr. Antonio Del Plato)

Visto: IL PODESTA'

F.to (Cent. Prof. Ernesto Grieco)

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

VISTO l'elenco delle terre demaniali del Comune di Buccino, ricadenti nel comprensorio di Bonifica "S. Gregorio Magno e Palomonte" comunicato dal Commissario per la liquidazione degli usi civici di Napoli con nota 31 marzo 1936-XIV n. 11528;

VISTA la nota 4 gennaio 1939 -XVII n. 7408 dello Ispettorato Agrario Compartimentale di Caserta con la quale si comunica che i demani del Comune di Buccino denominati S. Nicola e Piani Comunali saranno suscettibili di coltura agraria continuativa quando saranno ultimati i lavori di bonifica idraulica del comprensorio;

RITENUTO che risulta da sicuri elementi, senza bisogno di ulteriori accertamenti tecnici a quale delle due categorie di cui all'art. 11 della legge 27 giugno 1927-V, n. 1766, le terre debbono essere assegnate;

CONSIDERATO che sin a quando non saranno ulti

mati i lavori di bonifica idraulica le terre stesse non potranno essere trasformate, e ripartite in razionali unità fondiariae;

VISTI gli art.11 e 14 della legge 16 giugno 1927-V, n.1766; l'art.37 del Regolamento 26 febbraio 1928-VI, n.332; l'art.1 della legge 16 marzo 1931-IX, n.377;

D E C R E T A:

1) Sono assegnati alla categoria E di cui all'art. 11 della legge 16 giugno 1927-V, n.1766, come convenientemente utilizzabili per la coltura agraria, i demani S.Nicola e Piani Comunali del Comune di Buccino (Salerno) della complessiva estensione di ettari 114.69.58, ricadenti nel comprensorio di bonifica "S/Gregorio Magno e Palomonte" e censiti nel catasto fondiario dello stesso Comune come appresso:

Fol.3 part.1,2,3,11,14;15,16,17,25,47,48,49,50,52,72, fol.4 part.3,6,15;17,24,29,33,35,37,39,41,42,45,46, fol.5 part.82,85,89, e 90,

2) Le suddette terre sino al completamento della loro bonifica idraulica saranno conservate alla attuale destinazione dovendosi rimandare all'epoca successiva la loro trasformazione e la loro ripartizione in razionali unità fondiariae.

Roma 25 maggio 1942- XX.

IL MINISTRO

F.to illeggibile

REPUBBLICA ITALIANA

IL COMMISSARIO

per la liquidazione degli usi civici in Napoli

^^^^^^^^

Visto il decreto di chiusura delle operazioni demaniali nel Comune di BUCCINO (Salerno) emesso da questo Commissariato in data 22 dicembre 1938 col quale il demanio Carpenino, riportato in catasto al fol.25 part.62.79.180 veniva assegnato alla categoria A) dell'art.11 della legge 16.6.927 n.1766; letta la nota del Ministero dell'Agricoltura e Foreste in data 22 gennaio 1948 n.2473, con la quale si autorizzava alla categoria B) del citato articolo di ett.5.00.00 del detto demanio, riportati in catasto al fol.25 part.180;

letta la nota dell'Ispettorato Ripartimentale del Corpo delle Foreste in data 9 gennaio 1948 n.12976, con la quale si esprimeva parere favorevole al detto passeggio.

RITENUTO

Che dagli accertamenti eseguiti dal Corpo delle Foreste è risultato che il suindicato appezzamento

dell'estensione di ett.5.00.00 è nudo, di consistenza tenace e presenta una precedenza variabile dal 5% al 15%;

che pertanto, non v'è dubbio che sia suscettibile di coltura agraria;

che, di conseguenza, in conformità della citata autorizzazione ministeriale può essere assegnato alla categoria B) dell'art.11 della legge 16.6.1927 n.1766, in parziale rettifica del decreto di questo Commissariato in data 22 dicembre 1938.

P.T.M.

Letto l'art.11 della legge 16.6.1927 n.1766.

DECRETA

In parziale rettifica del decreto di questo Commissariato in data 22 dicembre 1938, è assegnato alla categoria B) dell'art.11 della legge 16.6.1927 h. 1766, per essere convenientemente utilizzabile a coltura agraria, l'acpezzamento di ett.5.00.00 del demanio Carpenino del comune di Buccino (Salerno) riportato in catasto al fol.25 part.180.

Il presente decreto sarà comunicato al Comune di Buccino ed affisso all'albo pretorio comunale per la durata di trenta giorni consecutivi.

Nel termine predetto potranno essere presentate opposizioni a questo Commissariato dal Comune e dai

cittadini, nelle forme stabilite dall'art.15 del regolamento approvato con R.D.26.2.1928 n.332, in carta da bollo da £.40.

Napoli 26 gennaio 1948

IL COMMISSARIO

f.to A.Coppola

Pubblicato all'albo pretorio del Comune di Buccino per 30 giorni consecutivi e cioè dal 28/I/al 27/2 1948 e che contro di esso non sono state prodotte opposizioni.

Napoli 2/3/948

IL SEGRETARIO

F.to FASANELLI

Copia Conforme ad uso Amministrativo  
Napoli 11-6-65

IL SEGRETARIO

*[Handwritten signature]*



*ad uso del Comune di Buccino*

DEMANIO		DEMANI				SUPERFICIE				
DEMANIO	FOGLIO	PARTICELLA	QUALITA' DI COLTURA ALL'IMPIANTO	SUPERFICIE CATASTALE PER PARTICELLE (a)	SUPERFICIE CATASTALE COMPLESSIVA PER FOGLIO (b)	ESTENSIONE COMPLESSIVA PER DEMANIO (c)	DIFFERENZ A DI ESTENSIONE (d=e-a) VEDI NOTA**	ESTENSIONE INDICATA MAPPE PERITO ISTRUTTORE ARCHIVIO DI STATO (e)		
A-MELARA	1	1	PASCOLO	9791						
A-MELARA	1	2	INCOLT PROD	3610						
A-MELARA	1	3-AA	PASCOLO ARB	2200						
A-MELARA	1	3-AB	BOSCO ALTO	116						
A-MELARA	1	4	PASCOLO	6293						
A-MELARA	1	5	INCOLT PROD	6476						
A-MELARA	1	6-AA	PASCOLO ARB	15800						
A-MELARA	1	6-AB	BOSCO ALTO	1276226						
A-MELARA	1	7	INCOLT PROD	1349						
A-MELARA	1	8	PASCOLO	190249						
A-MELARA	1	9	PASCOLO	2211						
A-MELARA	1	10	BOSCO ALTO	1637						
A-MELARA	1	11-AA	PASCOLO	50000						
A-MELARA	1	11-AB	INCOLT PROD	2701						
A-MELARA	1	12	PASCOLO	3857						
A-MELARA	1	13	PASCOLO	8943						
A-MELARA	1	14	INCOLT PROD	222846						
A-MELARA	1	15-AA	PASCOLO ARB	8000						
A-MELARA	1	15-AB	INCOLT PROD	66585						
A-MELARA	1	16	INCOLT PROD	43610						
A-MELARA	1	17	INCOLT PROD	3305						
A-MELARA	1	18	PASCOLO	79250						
A-MELARA	1	19	BOSCO CEDUO	161422						
A-MELARA	1	20	<b>SOPPRESSO</b>							
A-MELARA	1	21	SEMINATIVO	3600						
A-MELARA	1	22	SEMINATIVO	16378						
A-MELARA	1	23	PASCOLO ARB	75546						
A-MELARA	1	24	SEMINATIVO	5150						
A-MELARA	1	25	PASCOLO ARB	1092776						
A-MELARA	1	27	PASCOLO ARB	21530						
A-COSTE DEI CORVI	15	127	INCOLT PROD	16830						
A-COSTE DEI CORVI	15	128	INCOLT PROD	164						
A-COSTE DEI CORVI	15	148	INCOLT PROD	2152						
A-COSTE DEI CORVI	15	161	INCOLT PROD	3070						

A-COSTE DEI CORVI	16	141	INCOLT PROD	16325
A-CORNITO	17	44	INCOLT PROD	239001
A-RAJE	18	9	INCOLT PROD	272765
A-RAJE	18	10	INCOLT PROD	161336
A-PESCARA,SAN MAURO, CARPE	23	1	SOPPRESSO	
A-PESCARA,SAN MAURO, CARPE	23	2	SOPPRESSO	
A-PESCARA,SAN MAURO, CARPE	23	3	PASCOLO	18290
A-PESCARA,SAN MAURO, CARPE	23	31	SEMIN ARBOR	2479
A-PESCARA,SAN MAURO, CARPE	23	33-AA	SEMINATIVO	4800
A-PESCARA,SAN MAURO, CARPE	23	33-AB	PASCOLO	1650
A-PESCARA,SAN MAURO, CARPE	23	36	PASCOLO	3326
A-PESCARA,SAN MAURO, CARPE	24	4	INCOLT PROD	97540
A-PESCARA,SAN MAURO, CARPE	24	5	SEMINATIVO	7209
A-PESCARA,SAN MAURO, CARPE	24	13	PASCOLO	9596
A-PESCARA,SAN MAURO, CARPE	24	34	INCOLT PROD	549
A-PESCARA,SAN MAURO, CARPE	24	140	INCOLT PROD	8176
A-PESCARA,SAN MAURO, CARPE	24	266	PASCOLO	3552
A-PESCARA,SAN MAURO, CARPE	24	269	PASCOLO	2009
A-PESCARA,SAN MAURO, CARPE	25	62	PASCOLO	100620
A-PESCARA,SAN MAURO, CARPE	25	79	INCOLT PROD	132
A-PESCARA,SAN MAURO, CARPE	25	180-AA	PASCOLO ARB	200000
A-PESCARA,SAN MAURO, CARPE	25	180-AB	INCOLT PROD	344938
A-PESCARA,SAN MAURO, CARPE	36	1	INCOLT PROD	162606
A-PESCARA,SAN MAURO, CARPE	36	28	INCOLT PROD	32629
A-CHIAIE,LUCITELLO	35	176-AA	PASCOLO ARB	50000
A-CHIAIE,LUCITELLO	35	176-AB	INCOLT PROD	87513
A-CHIAIE,LUCITELLO	36	38	INCOLT PROD	585402
A-CHIAIE,LUCITELLO	36	29	INCOLT PROD	29011
A-PESCARIA DELLA CONCA	43	67	INCOLT PROD	12427
A-PESCARIA DELLA CONCA	44	7	PASCOLO	2524
A-PESCARIA DELLA CONCA	44	10	PASCOLO	4845
A-LENTESCHE	34	17	INCOLT PROD	1950
A-LENTESCHE	34	22	INCOLT PROD	10044
A-LENTESCHE	34	142	INCOLT PROD	11513
A-LENTESCHE	34	157	INCOLT PROD	293366
A-LENTESCHE	34	190	INCOLT PROD	3345
A-CANNE	37	1	PASCOLO	36239
A-CANNE	37	75-AA	SEMIN ARBOR	1800
A-CANNE	37	75-AB	ULIVETO	17200
A-CANNE	37	75-AC	PASCOLO	42905





